

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio – II Sezione, 29 gennaio 2002, n. 737.

*La mancata indicazione nel verbale dei voti di preferenza costituisce mera irregolarità. In caso di discordanza dei dati riportati nel verbale e nelle tabelle di scrutinio, prevalgono queste ultime.*

*Omissis.*

Il ricorso è infondato.

Non merita di essere condivisa la tesi sostenuta dal ricorrente sub a) in quanto la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, è pacifica nell'affermare che l'omessa indicazione nei verbali dei voti di preferenza riportati dai candidati è una mera irregolarità, poiché tali dati possono essere tratti dalle tabelle di scrutinio, senza che venga in alcun modo compromesso l'accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale (TAR Lazio, II, 2.5.2000, n. 3539; idem 15.12.99, n. 2578; C.G.A. Reg. Sic. 22.11.99, n. 618; C.S., V, 13.2.98, n. 167; idem 11.4.95, n. 591).

È vero che le "Istruzioni per le operazioni dell'Ufficio Centrale", al Cap. VI, intitolato "Operazioni per la proclamazione alla carica di Presidente di Municipio" (ai cui principi si richiama il ricorrente) stabiliscono che il predetto Ufficio deve limitarsi a sommare, nell'apposto prospetto, tutti i voti validi, compresi quelli contestati, assegnati ai singoli candidati "come risultano dai verbali delle singole sezioni", sottolineando che "devono essere registrati i dati risultanti da questi verbali, senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione. Nessun riesame delle schede rimesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuato dall'Ufficio centrale". Tuttavia il richiamo a queste istruzioni è irrilevante nella fattispecie perché, come evidenzia la difesa del controinteressato, il Magistrato responsabile si è limitato a utilizzare i dati risultanti dalle tabelle di scrutinio, senza riesaminare le schede e senza apportare alcuna modifica ai dati risultanti dai verbali.

Va in ogni caso fatto presente che anche l'eventuale modifica (peraltro non effettuata nel caso in esame) avrebbe costituito una mera irregolarità, non idonea a porre in dubbio la validità delle operazioni elettorali, ove giustificata dalle risultanze delle tabelle di scrutinio. La giurisprudenza ha, infatti, precisato, in tema di attribuzione di voti di preferenza, che, nel caso di discordanza dei documenti, deve prevalere la tabella di scrutinio, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni riportate nelle tabelle (TAR Lazio, II, 27.3.91, n. 626; idem 3.12.90, n. 2146; idem 17.11.97, n. 1776 e n. 16.12.1987, n. 1901).

La censura formulata sub b) si appalesa inammissibile.

Il Collegio, infatti, non ritiene di discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale, espresso recentemente anche da questa Sezione, che "esclude l'ammissibilità di censure basate su dichiarazioni di elettori i quali asseriscano di aver votato per il ricorrente: tali mezzi di prova, infatti, appaiono incompatibili col principio di segretezza del voto, in ordine al quale non può ritenersi ammissibile l'instaurazione di alcun sistema di controllo nominativo" (TAR Lazio, II bis, 10.12.2001 n. 11023 e giurisprudenza ivi citata: C.S., V, 4.2.98, n. 146; TAR Lazio, II, 15.12.99, n. 2578; TAR Sardegna, 15.7.95, n. 1412; TAR Piemonte 28.5.98, n. 202).

Per le ragioni indicate il ricorso non è meritevole di accoglimento.

*Omissis.*